

VISTO l'art. 172, lettera c) del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che i Comuni annualmente, prima dell'approvazione del bilancio, verificano la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18/4/1982, n. 167, 22/10/1971, n. 865 e 5/8/1978, n. 457 che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie;

ACCERTATO che non vi sono fabbricati ed aree di proprietà comunale che si intende procedere all'alienazione od in diritto di superficie;

VISTI i parerei espressi;

Unanime, con voti resi ed accertati nelle forme di legge

DELIBERA

1. di prendere atto, ai sensi dell'art. 172, lettera c) del D.Lgs. 267/2000, che non vi sono fabbricati ed aree di proprietà comunale destinati alla alienazione od in diritto di superficie.

Quindi con successiva separata votazione, all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1, c. 19 della L.R. 21/2003 e s.m.i.